

## “LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE”

(a cura del Dr. Rinaldo Mangili)

### Premessa

La regione Lombardia si estende su una superficie territoriale complessiva di ettari (Ha) 2.386.285, il 75% della quale è costituita da montagna ed il 25% da collina e pianura.

La superficie forestale, in Lombardia, si estende su 606.045 ettari (dati INFC – CFS 2005), pari al 27,9% dell'intero territorio regionale.

Il *territorio della provincia di Bergamo* (1.108.670 abitanti – dati Istat al 30-6-2016), che ha una superficie complessiva di Ha 272.286, è costituito da:

- *territorio montano* (64%) caratterizzato da 4 Valli principali (Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Cavallina e Valle di Scalve oltre ad altre valli collaterali) ;
  - *territorio collinare* (12%) costituito da Valle S. Martino, Valle Calepio e Colli di Bergamo; la montagna e la collina costituiscono il 76% del territorio provinciale;
  - *territorio di pianura* (24%) collocato tra i fiumi Adda e Oglio;
- la superficie forestale stimata (dati INFC - CFS 2005) si estende su Ha 118.149, pari al 43,4 % della superficie territoriale.

### Enti territoriali

In provincia di Bergamo gli Enti territoriali, delegati dalla Regione per attività amministrative inerenti l'applicazione di leggi e regolamenti regionali, dopo l'aggiornamento previsto dalla L.R. n. 19/2008 e gli atti istitutivi della Regione Lombardia del 2009, sono i seguenti:

#### - n. 5 Comunità Montane:

\* *Valle Brembana* costituita da n. 37 Comuni ed estesa su una superficie di 64.578 Ha;

\* *Valle Seriana* costituita da n. 37 Comuni ed estesa su una superficie di 60.346 Ha;

\* *Laghi Bergamaschi* costituita da n. 38 Comuni ed estesa su una superficie di 31.443 Ha;

\* *Valle di Scalve* costituita da n. 4 Comuni ed estesa su una superficie di 14.089 Ha;

\* *Valle Imagna* costituita da n. 16 Comuni ed estesa su una superficie di 10.275 Ha.

Alla Comunità Montana del *Lario Orientale - Valle S. Martino*, costituita complessivamente da n. 26 Comuni ed estesa su una superficie di 24.230 Ha, fanno parte 3 Comuni bergamaschi: Caprino B.sco, Cisano B.sco e Pontida estesi su una superficie di 3.704 Ha.

#### - n. 5 Parchi Regionali

- **Provincia di Bergamo** che gestisce le zone collinari e di pianura sul restante territorio, non compreso nel territorio degli Enti territoriali sopra indicati.

### Le aree protette.

La Lombardia è stata una delle prime Regioni a dotarsi di un sistema organico di aree protette.

Già nel 1973 con la L.R. n. 58 venivano dettate le prime norme per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali, tra questi il Parco dei Colli di Bergamo.

Con la L.R. n. 86 del 30 novembre 1983 è stato avviato un sistema di aree naturali che ha individuato una serie di zone di alto valore naturalistico e paesaggistico distribuito su tutto il territorio regionale.

### I Parchi regionali.

Sono aree nelle quali, oltre a tutelare l'ambiente, il paesaggio e le attività agricole e silvo-pastorali, promuovono il recupero delle colture tradizionali collegate al territorio rurale. La gestione è affidata ad un organismo consortile (Consiglio di gestione) composto dagli Enti locali attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.). Al loro interno sono individuate aree di particolare pregio naturalistico vincolato come “parco naturale”, in queste aree si applica la disciplina della Legge nazionale n. 394 del 1991.

Complessivamente la superficie dei Parchi Regionali, comprendente anche il territorio di altre province, si estende su una superficie di 191.847,23 Ha, di questi ricadono in provincia di Bergamo 81.766,97 ettari, suddivisi come segue:

- **Parco dei Colli di Bergamo**, istituito con L.R. n. 36/1977, comprendente il territorio di n.10 Comuni su una superficie di 4.672,45 Ha (P.T.C. approvato nel 1991);
- **Parco Adda Nord**, istituito con L.R. n. 80/1983, comprende il territorio di n. 33 Comuni ed è esteso su una superficie di 6.908,70 Ha; di questi fanno parte n. 12 Comuni della provincia di Bergamo per una superficie di 1.624 Ha ed altri Comuni nelle provincie di Lecco e di Milano (P.T.C. approvato nel 2000);
- \* **Parco Oglio Nord**, istituito con L.R. n. 18/1988, comprende il territorio di 34 Comuni esteso su una superficie di 15.054,85 Ha; di questi fanno parte n. 9 Comuni della provincia di Bergamo per una superficie di 1.406 Ha; gli altri Comuni sono in provincia di Cremona ed in provincia di Brescia (P.T.C. approvato nel 2005);
- **Parco del Serio**, istituito con L.R. n. 70/1985, comprendente il territorio di n.26 Comuni ed esteso su una superficie di 7.517,73 Ha; di questi fanno parte n. 15 Comuni della provincia di Bergamo per una superficie di 4.035 Ha; gli altri Comuni sono in provincia di Cremona (P.T.C. approvato nel 2000);
- **Parco delle Orobie Bergamasche**, istituito con L.R. n. 56/1989, comprende il territorio di n. 44 Comuni in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve ed è esteso su una superficie complessiva di 70.029, 52 Ha. E' stato commissariato fino al 2006 (anziché P.T.C. già proposto ed in salvaguardia, mai approvato, è stato proposto il Parco Naturalistico; nel mese di ottobre 2006 è stato approvato lo statuto e di conseguenza gli organi istituzionali (Presidente e Consiglio di Gestione).

### **Le Riserve Naturali Regionali.**

Sono aree destinate alla conservazione ed alla protezione degli habitat e delle specie vegetali ed animali distinte in integrali, orientate e parziali in funzione del grado di protezione dell'ambiente. Sono amministrare da un Ente gestore mediante il Piano di gestione.

In provincia di Bergamo si estendono su una superficie complessiva di 487,50 ettari, suddivisi come segue:

- **Riserva Naturale Regionale dei "Boschi del Giovetto e di Palline"** istituita nel 1985 per la tutela della Formica rufa (utile per la lotta biologica agli insetti dannosi) su una superficie complessiva di 674,90 ettari, di cui 327,56 ettari (48,5%) nel territorio comunale di Azzone (BG) e la parte rimanente nel territorio comunale di Borno (BS); è gestita dall'ERSAF;
- **Riserva Naturale Regionale della "Valle del Freddo"**, istituita nel 1985 per la tutela della flora di alta montagna sviluppatasi grazie ad un particolare microclima su una superficie di 70,30 ettari nel territorio comunale di Solto Collina (BG); è gestita dalla Comunità montana dei Laghi Bergamaschi;
- **Riserva Naturale Regionale di "Valpredina "**, istituita nel 1985, Oasi del WWF, per la protezione della vegetazione e degli animali tipici di media montagna su una superficie di 37 ettari nel territorio comunale di Cenate Sopra (BG); è gestita dal WWF Italia;
- **Riserva Naturale Regionale del "Fontanile Brancaleone"**, istituita nel 1985 per la protezione della vegetazione e degli animali tipici dei fontanili su una superficie di 10,15 ettari nel territorio comunale di Caravaggio (BG); è gestita dallo stesso Comune;
- **Riserva Naturale Regionale "Bosco de l'Isola"**, istituita nel 1991 per la protezione della vegetazione e degli animali tipici dell'area fluviale del Fiume Oglio su una superficie complessiva di 42 ettari nei territori comunali di Torre Pallavicina (BG), Orzinuovi e Roccafranca (BS) e Soncino (CR); è gestita dal Parco regionale dell'Oglio Nord;
- **Riserva Naturale Regionale "Boschetto Cascina Campagna"**, istituita nel 1991 per la protezione della vegetazione (Farnia), antico relitto della antica foresta della pianura padana, su una superficie di 5,33 ettari nel territorio comunale di Pumenengo (BG); è gestita dal Parco regionale dell'Oglio Nord.

## **I Monumenti Naturali**

Tra le aree sottoposte a protezione sono da considerare anche i Monumenti Naturali che sono singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare valore naturalistico per i quali la normativa prevede la conservazione integrale.

In provincia di Bergamo sono rappresentati dal :

• **Monumento Naturale “Valle del Brunone”**, istituito nel 2001 per la protezione di particolari valenze geologiche (fossili) presenti nell'area della superficie di 3,05 ettari nel territorio comunale di Berbenno (BG); è gestito dalla Comunità Montana della Valle Imagna.

## **Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.)**

La L.R. n. 86/1983, accanto alle aree protette vere e proprie, ha introdotto la figura dei P.L.I.S. che si inquadrano come *“elementi di connessione ed integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale permettendo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione e la valorizzazione della fauna, della flora e del paesaggio tradizionale”*. L'istituzione di un P.L.I.S., diretta espressione della volontà degli Enti locali, pone sul territorio un grado di vincolo differente rispetto alle aree protette, strettamente legato alle scelte di pianificazione urbanistica delle amministrazioni partecipanti “di interesse sovracomunale” (un criterio valutativo per l'istituzione è il valore paesaggistico-ambientale rapportato al contesto urbanistico circostante) e, quindi, assume un ruolo complementare rispetto alle aree regionali protette. In provincia di Bergamo sono stati istituiti 19 P.L.I.S. interessanti una superficie totale di circa **29.391** ettari, dei quali circa **25.185** ettari sono ubicati nel territorio della Provincia di Bergamo.

1. dei Fontanili e dei Boschi
2. Monte Canto e del Bedesco
3. del Brembo e dei Cantoni di Lenna
4. Rio Morla e delle Rogge
5. Alto Sebino
6. del basso corso del Fiume Brembo
7. Lago d'Endine
8. Fiume Tormo
9. Valli d'Argon
10. Serio nord
11. Geradadda
12. Monte Varro
13. del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli
14. Corno di Predore e di Tavernola
15. Naturalserio
16. Piazza
17. Monte Bastia e del Roccolo
18. Parco Agricolo Ecologico
19. del Liteggio e dei Fontanili di Cologno al Serio

## **Aree di interesse comunitario.**

L'U.E. ha istituito la Rete Natura 2000, principale strumento di politica ambientale per la conservazione della Biodiversità, attraverso l'individuazione di una rete di aree (siti) diffuse su tutto il territorio europeo secondo le indicazioni della **Direttiva 92/43/CEE**, denominata **“Direttiva Habitat”**. Questa Direttiva ha dettato precise prescrizioni per garantire il mantenimento a lungo termine di siti (SIC) caratterizzati da specifici Habitat naturali (indicati nell'Allegato I) di interesse prioritario, perché le specie animali e vegetali erano minacciati di scomparire od erano rari ma di interesse comunitario (indicati nell'Allegato II), da proteggere in aree idonee (ZPS) istituite con la **Direttiva 79/409/CEE**, denominata **“Direttiva uccelli”** (avifauna selvatica). In Italia le Direttive dell'UE sono state recepite con il DPR n. 357 del 1997, il quale aveva affidato alle Regioni la competenza per l'individuazione dei siti e la redazione dei loro Piani di gestione. E' seguito un lungo iter amministrativo nel corso del quale le Regioni hanno dapprima proposto e

poi approvato l'elenco dei SIC le cui Misure di conservazione erano indicate dai "Formulari standard informativi".

In Lombardia l'iter si è concluso con l'adozione delle *Misure di conservazione* relative ai siti (delibera della G.R. n. 4429 del 2015) i quali sono inseriti in due "ambiti territoriali omogenei dal punto di vista vegetazionale, geologico e climatico": nella "*regione biogeografica alpina*" e nella "*regione biogeografica continentale*". Sono stati riconosciuti dall'U.E. con Decisioni del 26-11-2015 e confermati dal D.M. Ambiente del 15-7-2016 n. 242 siti, dei quali 175 SIC sono stati designati come *Zone Speciali di Conservazione (ZSC)* estesi su una superficie di 204.430 ettari; 49 siti sono definiti *Zone di Protezione Speciale (ZPS)* estese su una superficie di 277.655 ettari; in particolare, 18 SIC/ZSC si sovrappongono alle ZPS e sono estesi su una superficie di 19.769 ettari.

In totale in Lombardia i siti di Rete Natura 2000 coprono una superficie di **372.153 ettari**, pari al 15% del territorio regionale. Risultano protetti 57 habitat di interesse comunitario, tra cui 16 sono definiti siti prioritari ossia a rischio estinzione a livello continentale, 74 specie di interesse comunitario delle quali 47 sono specie animali (13 specie di mammiferi, 14 specie di pesci, 5 specie di anfibi e rettili, 15 specie di invertebrati), 27 specie di piante ed 87 specie di avifauna incluse nell'allegato I della Direttiva uccelli.

Il **territorio provinciale di Bergamo** è interessato da **19 SIC e 7 ZPS**. In realtà, è necessario distinguere i siti che coprono interamente il territorio ed i siti che coprono solo parzialmente il territorio bergamasco.

Si estendono interamente nel territorio bergamasco 16 Siti, in particolare 14 SIC/ZSC e 2 ZPS.

### ***I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ora Zone Speciali di Conservazione (ZSC)***

***Dei 14 SIC/ZSC: 5 sono ubicati in Valle Brembana, 2 in Valle Seriana e 1 in Valle di Scalve, 2 in Valle Cavallina, 2 nel Parco dei Colli e 2 in pianura; sono estesi su una superficie complessiva di 36.355 ettari;***

in dettaglio:

**1 - SIC, ora ZSC, *Valtorta e Valmoresca*** (Codice IT 2060001 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche) interessa la parte nord-occidentale del territorio dell'alta Valle Brembana, comprende parte dei territori di Cusio, Averara, S. Brigida e Mezzoldo e si estende su una superficie di 1682 ettari;

**2 - SIC, ora ZSC, *Valle di Piazzatorre e Isola di Fondra*** (Codice IT 2060002 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche), comprende il territorio montano collocato nella posizione centrale dell'alta Valle Brembana racchiuso tra i 2 rami del Fiume Brembo (di Mezzoldo ad ovest e di Valleve e Carona ad est) che confluiscono nel Fiume Brembo a Lenna, al centro il Monte Torcola. Si estende su una superficie di 2.511 ettari ed interessa parte dei territori comunali di Olmo al Brembo, Piazzatorre, Piazzolo, Moio de'Calvi, Isola di Fondra e Valnegra.

**3 - SIC, ora ZSC, *Alta Valle Brembana-Laghi Gemelli*** (Codice IT 2060003 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche), comprende la parte superiore del bacino idrografico del Fiume Brembo ramo di Carona (Comuni di Branzi e Carona) superando, in parte, lo spartiacque con la Valle Seriana fino alla Valle di Aviasco a Valgoglio e si estende su una superficie di 4252 ettari.

**4 - SIC, ora ZSC *Valle Parina*** (Codice IT 2060008 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche) è ubicato in posizione intermedia del bacino della Valle Brembana (sul versante sinistro idrografico del fiume Brembo), solcato dal Torrente Parina (9 Km) che da Oltre il Colle scende fino a confluire nel F. Brembo a Camera Cornello, si estende su una superficie di 2225 ettari ed interessa parte dei territori di 5 Comuni: Dossena, Lenna, Oltre il Colle, San Giovanni Bianco e Serina.

**5 - SIC, ora ZSC, *Valle Asinina*** (Codice IT 2060007 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche) comprende la parte orientale della Valle Taleggio (sottobacino in destra idrografica della Valle Brembana), un tratto di fondovalle della quale è incisa a forra (gli "orridi") nei calcari per erosione fluviale ove scorre il Torrente Enna, si estende su una superficie di 1506 ettari ed interessa parte dei territori di 5 Comuni: Camerata Cornello, Cassiglio, San Giovanni Bianco, Taleggio e Vedeseta.

**6 - SIC, ora ZSC, *Val Nossana-Cima di Grem*** (Codice IT 2060009 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche) della superficie di 3.369 ettari, si estende sul versante destro del bacino del Fiume Serio ed interessa parte del territorio dei Comuni di Gorno, Oltre il Colle, Oneta, Parre, Premolo ed Ardesio.

**7 - SIC, ora ZSC, *Val Sedornia-Valzurio-Pizzo della Presolana*** (Codice IT 2060005 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche), della superficie di 12.977 ettari, è il più esteso della provincia di Bergamo; è disposto su due direttrici territoriali che da Ponte Nossa si dipartono la 1<sup>a</sup> verso Valbondione e la 2<sup>a</sup> verso Castione della Presolana, è localizzato, per la maggior parte, sulla destra idrografica del F. Serio (da Villa d'Ogna a Valbondione) ed in parte nel bacino del Fiume Dezzo in Valle di Scalve, interessa parte dei territori di 13 Comuni (Ardesio, Castione della Presolana, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Onore, Rovetta, Valbondione, Villa d'Ogna nonché Colere e Vilminore in Valle di Scalve).

**8 - SIC, ora ZSC, *Alta Valle di Scalve*** (Codice IT 2060004 – regione biogeografia alpina – Ente gestore Parco Orobie Bergamasche) della superficie di 7052 ettari, è ubicato nella parte orientale della valle solcata principalmente dal Fiume Dezzo, nei territori comunali di Azzone, Schilparo e Vilminore di Scalve.

**9 - SIC, ora ZSC, *Valle del Freddo*** (Codice IT 2060010 – regione biogeografia continentale – Ente gestore Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) della superficie di 70 ettari è ubicato tra il versante occidentale del Monte Na, il torrente Oneto ed il lago di Gaiano ed è situato nel territorio comunale di Solto Collina, nella porzione alta del territorio della Valle Cavallina,

**10 - SIC *Valpredina e Misma*, ora Zona Speciale di Conservazione** (Codice IT 2060016 – regione biogeografia alpina – Ente gestore WWF Italia) della superficie di 90 ettari, ubicato sul versante meridionale del Monte Misma tra i 400 m ed i 1160, m è ubicato nel territorio comunale di Cenate Sopra nella porzione medio-bassa del territorio della Valle Cavallina.

**11 – SIC, ora ZSC, “*Canto Alto e Valle del Giongo*”** – codice IT2060011 – Ente gestore Parco regionale dei Colli di Bergamo - si estende su una superficie di 565 ettari ed interessa in parte i territori dei Comuni di Villa d'Almè, Sorisole e Ponteranica.

**12 – SIC, ora ZSC, *Boschi di Astino e dell'Allegrezza*** – codice IT2060012 – Ente gestore Parco regionale dei Colli di Bergamo - della superficie di 50 ettari, è compreso nel territorio comunale di Bergamo.

**13 – SIC, ora ZSC, “*Fontanile Brancaleone*”** – codice IT2060013 – della superficie di 11,82 ettari si colloca sulla linea dei fontanili tra l'alta e la bassa pianura in territorio del Comune di Caravaggio, che è anche Ente gestore.

**14 – SIC, ora ZSC “*Boschetto della Cascina Campagna*”** – codice IT 2060014, si estende su depositi alluvionali su una superficie di 5,33 ettari ad un'altitudine tra i 93 m ed i 103 m slm, è ubicato nella parte orientale della bassa bergamasca lungo la sponda idrografica destra del Fiume Oglio, nel territorio comunale di Pumenengo. Già Riserva Naturale Regionale dal 1991, l'Ente gestore è il Parco regionale dell'Oglio nord.

I Siti in condivisione con altre province sono i seguenti:

**15 - SIC/ZSC *Val Tartano*** – codice IT 2040029 – Ente gestore Parco regione delle Orobie Valtellinesi - comprende circa 5 ettari ad ovest del Pizzo Rotondo (su una superficie complessiva di 1451 ettari) nel territorio comunale di Mezzoldo.

**16 - SIC/ZSC *Val Venina*** - codice IT 2040033 - Ente gestore Parco regione delle Orobie Valtellinesi - comprende una superficie limitata della porzione orientale del Pizzo Redorta (su una superficie complessiva di 3644 ettari) nel territorio comunale di **Valbondione**.

**17- SIC, ora ZSC e ZPS (Zona di Protezione Speciale) *Boschi del Giovetto di Paline*** – codice IT 2060006 – con una superficie di 597 ettari, si estende sui versanti della dorsale, denominata il “Costone “. Tale dorsale dall'omonimo Passo (1937 m) ad est, dapprima sale ad un'altitudine massima di 1944, e poi discende verso ovest al Passo del Giovetto (1275 m) separando la Valle Camonica (territorio del Comune di Borno in provincia di Brescia) dalla Valle di Scalve (circa metà del Sito rientra nel territorio del Comune di Azzone). Il Sito, ubicato nella regione biogeografica alpina, già Riserva Naturale regionale dal 1985, gestito dall'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi dell'Agricoltura e delle Foreste), appartiene al sottobacino del Fiume Dezzo, affluente in destra idrografica del Fiume Oglio.

**18 - SIC, ora ZSC e ZPS (Zona di Protezione Speciale) *Bosco de' l'Isola*** (codice IT 2060015 – regione biogeografica continentale, già Riserva Naturale regionale dal 1991- Ente gestore Parco regionale Oglio Nord), è localizzato lungo il Fiume Oglio, tra la Cascina Neghelli a nord e la Cascina Isolabella a sud, ad una quota tra i 42 e gli 87 m slm, ove il Fiume, in assenza di argini artificiali, è soggetto a cambiamenti

dell'assetto idrografico. E' esteso su una superficie complessiva di 92 ettari comprendente parte dei territori comunali di Torre Pallavicina, Roccafranca (BS) e Soncino (CR).

**19 - SIC, ora ZSC, *Palude di Brivio*** (codice IT 2030005 – regione biogeografica continentale – Ente gestore Parco regionale dell'Adda nord) si estende su una superficie di 302 ettari, ad una quota compresa tra i 194 m ed i 209 m slm ed interessa in parte i Comuni di Cisano Bergamasco nonché Brivio e Monte Marenzo (LC).

### **Le ZPS ubicate sul territorio provinciale di Bergamo**

Sono 2 e sono estese complessivamente su una superficie di 50.917 ettari sono:

**1 - ZPS (Zona di Protezione Speciale) *Parco delle Orobie Bergamasche*** – codice IT 2060401- gestita dal Parco regionale delle Orobie bergamasche - con una superficie di 48.973 ettari è la più vasta del territorio provinciale, si estende sui versanti meridionali delle Alpi Orobie ed interessa parzialmente il territorio di 43 Comuni di 3 valli (27 in Valle Brembana, 12 in Valle Seriana e 4 in Valle di Scalve) ed appartiene alla regione biogeografica alpina.

**2 - ZPS *Belviso Barbellino*** – codice IT 2060506 - localizzata nella parte più a nord-est del territorio provinciale, in alta Valle Seriana, comprende a nord i versanti del Pizzo del Diavolo, del Passo del Bondone, del Monte Torena ad ovest ove ha origine il primo tratto del Fiume Serio che forma il laghetto naturale del Barbellino, il Pizzo Recastello a sud, si estende su una superficie di 1944 ettari ed è compresa, a sua volta, nell'area gestita dall'Azienda Faunistico Venatoria Valbelviso-Barbellino interessando il 20% del territorio comunale di Valbondione, il 15,5% della superficie complessiva della stessa Azienda (estesa anche nelle province di Brescia e Sondrio) ed il 2,78% del Parco regionale delle Orobie Bergamasche.

### **Le ZPS in condivisione con altre province.**

Le ZPS in condivisione con altre province sono 5 e sono dislocate in zone diverse.

Le ZPS "*Monte Resegone*" e "*Costa del Palio*" fanno parte di un'area più vasta (690 ettari) che è la Foresta Demaniale Regionale del Resegone ed entrambe comprendono parzialmente il territorio dell'alta Valle Imagna, interessando il Comune di Brumano (BG) e della provincia di Lecco (Lecco e Morterone).

Le 2 ZPS rientrano nella regione biogeografia alpina ed hanno le stesse tipologie ambientali "*Ambienti forestali alpini*" e "*Ambienti aperti alpini*", in particolare:

**1 - ZPS "*Monte Resegone*"** – codice IT 2060301 - della superficie di 429 ettari, include le cime ed il versante est dello stesso Monte Resegone;

**2 - ZPS "*Costa del Palio*"** – codice IT 2060302 - (definita la "spalla orientale del Resegone"), della superficie di 295 ettari, comprende un'ampia dorsale con i relativi versanti superiori settentrionale e meridionale che dalla Costa del Palio giunge alla loc. Zuc de Valmana.

**3 - ZPS "*Il Toffo*"** – codice IT 2030008 - della superficie di 88 ettari, è ubicata lungo le sponde del Fiume Adda nel Parco regionale dell'Adda Nord, che è anche l'Ente gestore, e comprende parte dei territori comunali di Pontida, Villa d'Adda e Calco (LC) a quote variabile dai 192 m ai 251 m slm.

**4 - ZPS "*Boschi del Giovetto di Paline*"** già SIC/ZSC;

**5 - ZPS "*Bosco dell'Isola*"** già SIC/ZSC.

### **Normative per la tutela del territorio.**

Le principali leggi statali e regionali attualmente in vigore, che prevedono la tutela dell'ambiente e del territorio, sono le seguenti:

- **Tutela del territorio**, si applicano le disposizioni del **D.P.R. n. 380/2001** e della **L.R. n. 12/2005** riguardanti norme urbanistico-edilizie in relazione alle previsioni dei P.G.T (ex P.R.G.) ed alle prescrizioni del Piano delle Regole (ex N.T.A.) dei Comuni.

- **Tutela del paesaggio**, si applicano le disposizioni del **D.Lgs n.42/2004**; in particolare sono tutelati:

\* i **Corsi d'acqua classificati pubblici** dalla Regione Lombardia con delibera della G.R. n.12028 del 25-7-1986 in applicazione dell'art.1, lettera c) della L. n. 431/1985, ora D.Lgs n. 42/2004, art. 142, 1° comma, lettera c) (fascia di protezione di 150 m dalle sponde). In provincia di Bergamo i corsi d'acqua classificati paesaggisticamente pubblici sono n. **245**;

- \* *i Laghi di Endine con Gaiano ed Iseo-Sebino Occidentale* in applicazione dell'art. 142 comma 1, lettera b (fascia di protezione di 300 m dalla linea di battigia) del D.Lgs n. 42/2004;
- \* *i boschi* (definiti tali dal D.Lgs n. 227/2001 e dalla L.R. n. 31/2008, estesi su una superficie di 118.149 Ha – dati INFC-CFS 2005) in applicazione dell'art. 142, lettera g) del D.Lgs n. 42/2004;
- \* *i Parchi regionali e Riserve Naturali Regionali* in applicazione dell'art. 142, lettera f) del D.Lgs.

Giova specificare che in Lombardia i “*Criteri e le procedure per l'esecuzione delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici*” (domande e rilascio delle Autorizzazioni) sono riportati nella Delibera della G.R. n. 2727 del 22-12-2011 in applicazione della L.R. 12/2005.

- **Tutela idraulica**, si applicano le disposizioni del R.D. n.523/1904 (fascia di protezione di m 10,00 dall'argine dei corsi d'acqua); in particolare, con Delibera della G.R. n. 4929 del 23-10-2015 riguardante il “riordino dei reticoli idrici regionali” vengono distinti in:

\* “*corsi d'acqua principali*” (in provincia di Bergamo n.60) suddivisi per ambiti di competenza per il rilascio delle Concessioni:

- ° Autorità idraulica - Regione Lombardia (elenco in All. A);
- ° Autorità idraulica - AIPO (elenco in All. B);
- ° Autorità idraulica - Consorzi di Bonifica (elenco in All.C);

\* “*corsi d'acqua minori*”

- ° Autorità idraulica - Comuni (disposizioni in All. D)

- **Tutela delle acque dall'inquinamento**; si applicano le disposizioni del D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale), T.U. che riunisce anche le norme relative ai rifiuti, alla tutela dell'aria e del suolo;

- **Tutela della vegetazione dagli incendi boschivi**; si applicano le disposizioni della Legge 21-11-2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e della L.R. n. 31/2008, art, 45, integrato dal Reg. Reg. n. 5/2007 (art.54).

### **Normativa per la tutela della fauna**

- **Tutela della fauna selvatica** si applicano le disposizioni della L. n.157/1992 e della L.R. n. 26/1993 (avifauna autoctona);

- **Tutela della fauna in via di estinzione** (autoctona ed esotica) inserita negli elenchi del Regolamento U.E. (norme CITES) n. 1320 dell'1-12-2014 (ultimo di una serie) le cui violazioni sono previste dalla Legge n.150/1992.

### **3 – Altre normative in materia ambientale.**

Dopo l'emanazione, nel 2006, di leggi statali in materia ambientale, in particolare del T.U. ambientale, il D.Lgs n. 152/2006, la Regione è intervenuta con una serie di modifiche ed abrogazioni delle normative di sua competenza, ma introducendone anche di nuove in armonia con Convenzioni e regolamenti internazionali e comunitari.

Abrogando la maggior parte delle norme della L.R. n. 33/1977, la Regione Lombardia ha tutelato la flora, la vegetazione spontanea e la piccola fauna con la L.R. n. 10 del 31-3-2008 ed i più importanti prodotti del sottobosco, funghi e tartufi, con il T.U. delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale - Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31.

## **La Legge Regionale n. 10 del 31-3-2008 tutela le seguenti componenti ambientali.**

### **Invertebrati**

Sono tutelate le specie di invertebrati indicate come rare o minacciate in base alla normativa comunitaria e nazionale o alle liste rosse IUCN, nonché tutte le specie endemiche lombarde. Per tali specie sono vietati la cattura e la detenzione a qualsiasi fine, l'uccisione volontaria, il danneggiamento dei nidi, la distruzione degli stadi larvali, l'alterazione dell'habitat (art. 3 comma 2). Rif. All. A (comunità e specie di invertebrati da proteggere) della Delibera della G.R. n. 7736/2008.

### **La Formica rufa**

Tra gli invertebrati sono da annoverare la classe degli insetti, alla quale appartiene la Formica rufa che rappresenta un eccezionale rimedio contro la diffusione della processionaria del Pino, una farfalla notturna il cui bruco si nutre degli aghi di alcune specie di conifere, causando gravi danni al patrimonio boschivo. Per questo è assolutamente vietato il commercio, la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli, adulti, così come è **sempre vietata la distruzione, dispersione, alterazione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli, adulti**. Proprio per la presenza e l'importanza della Formica rufa in Valle di Scalve è stata istituita la Riserva Naturale Regionale dei Boschi del Giovetto di Paline, che interessa parte dei Comuni di Azzone e di Borno (BS), riconosciuta poi quale Sito di Rete Natura 2000 ( SIC/ZSC e ZPS).

### **Molluschi**

E' vietata la cattura, dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno, di tutte le specie di molluschi dei generi *Helix* e *Cantareus*. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chioccioline dei generi *Helix* e *Cantareus* per una quantità giornaliera non superiore a 30 individui complessivi per persona, inoltre l'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere (art. 3, comma 3).

### **Gamberi di acqua dolce**

Sono vietati l'uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (genere *Austropotamobius*) ( art. 3, comma 5).

### **Anfibi e rettili**

Sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), ossia:

- All. B (anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso);
- All. B1 (anfibi e rettili autoctoni protetti in Lombardia);

della Delibera della G.R. n. 7736/2008.

Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici (art. 4 comma 1); dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie *Rana klepton esculenta* e rane rosse della specie *Rana temporaria*, per una quantità giornaliera non superiore a 30 individui complessivi per persona, unicamente mediante l'uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo (art. 4 comma 2). La cattura di rane non è comunque ammessa dal tramonto alla levata del sole (art. 4, comma 4).

### **Vegetazione spontanea**

La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati (art. 5, comma 1).

Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica (art. 5, comma 2).



Negli ambienti di cui al comma 1 l'eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata (10 (art. 5, comma 5).

E' vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (art. 5, comma 6).

### **Flora spontanea .**

L'art. 2, comma 1, lettera b) definisce la “**flora spontanea**” come l'insieme delle specie vegetali autoctone di Angiosperme (latifoglie), di Gimnosperme (conifere), di Pteridofite (felci), di Briofite (muschi) e di Licheni presenti sul territorio della Lombardia.

### **I motivi per i quali è necessario proteggere la flora spontanea.**

Le specie vegetali (ed animali) rappresentano un importante indice dello stato di equilibrio degli ecosistemi terrestri. La loro capacità di popolare determinati ambienti od a superare eventi naturali, anche traumatici, si basa sulla possibilità di riprodursi (sopravvivenza ed evoluzione) attraverso lo scambio del patrimonio genetico (contenente le caratteristiche delle specie) e tra le diverse specie (**biodiversità**). Secondo la definizione, approvata dalla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sull' Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de' Janeiro nel 1992, **biodiversità** significa :

“**variabilità esistente all'interno di organismi viventi in tutti gli ecosistemi (terrestri, marini, di acqua dolce, ecc.)**”.

Esiste una biodiversità all'interno delle specie, tra le specie differenti e tra ecosistemi, in questi ultimi si fa riferimento al numero delle specie presenti: quanto più questo è elevato, tanto più stabile risulta l'ecosistema nel suo complesso. A livello specifico, la biodiversità si riferisce a differenze genetiche che esistono tra singoli individui, per cui specie con alti livelli di biodiversità sono costituite da individui dotati di informazioni genetiche diversificate.

In pratica, più individui sono diversi, maggiori sono le possibilità che almeno una parte di essi siano in grado di tollerare mutamenti nelle condizioni ambientali in cui vivono.

In presenza di modificazioni delle caratteristiche climatiche la comparsa, per esempio, di un parassita potrebbe provocare effetti disastrosi se tutti gli individui delle popolazioni risultassero omogenei e carenti di meccanismi genetici che conferiscono resistenza o tolleranza alle avversità. Il progressivo degrado dell'ambiente naturale e degli ecosistemi forestali costituiscono una grave minaccia per la loro sopravvivenza futura a causa dello sfruttamento eccessivo, pratiche selvicolturali non razionali, incendi boschivi devastanti, urbanizzazione disordinata, inquinamento, ecc. e ciò potrebbe ridurre non solo il numero delle specie, ma anche la diversità genetica. Da anni l'I.U.C.N. (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) ed il Consiglio d'Europa hanno evidenziato il rischio di scomparsa di diverse specie, soprattutto le specie endemiche (areale circoscritto) e le specie delle zone umide, ma ultimamente anche di altre specie raccolte indiscriminatamente per interessi economici (specie medicinali come per es. la Genziana lutea, le Artemisie, ecc.) o per interessi estetici (per es. la stella alpina, narcisi, mughetti, gigli rossi, ecc.. La flora alpina della provincia di Bergamo annovera preziosi esemplari costituiti da endemiti alpini, relitti glaciali, rarità botaniche. Tra la flora endemica (esclusivamente orobica) sono presenti i seguenti endemiti:

- la Saxifraga presolanensis;
- la Linaria tonzigi;
- la Sanguisorba dodecandra;
- la Moehringia concarenae;
- il Gallium montis arerae ;
- la Viola comollia.

Tra la flora endemica insubrica sono presenti:

- l' *Allium insubricum*;
- la *Campanula raineri*;
- la *Silene elisabethae*.

Ecco il motivo della compilazione, da parte degli esperti, di “liste rosse”, ossia di un elenco di specie che rischiano di scomparire per sempre. A titolo informativo nel rapporto dell'I.U.C.N. del 2012 erano entrate a far parte della lista rossa, a livello mondiale, altre 2000 specie animali e vegetali con 4 specie che si sono aggiunte a quelle estinte e 2 alla lista delle specie ritrovate. La IUCN ha valutato un totale di 63.837 specie delle quali 19.817 sono ritenute sotto minaccia di estinzione, 3.947 sono descritte come “pericolo critico”, 5.766 come “in pericolo”, 10.000 specie sono elencate come vulnerabili. In generale sono sotto minaccia il 41% delle specie anfibe, il 33% dei coralli delle barriere coralline, il 30% delle conifere, il 25% dei mammiferi ed il 13% degli uccelli. Si deve tener conto, che quasi 1.000 specie animali e vegetali sono già state dichiarate estinte.

Questo è anche il motivo per il quale diverse specie a livello mondiale sono state incluse negli elenchi della Convenzione Internazionale di Washington che regola e controlla il “commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione” (CITES) alla quale partecipa anche l'Italia fin dal 1982. Al Corpo Forestale dello Stato è stato affidato il compito di controllare e gestire le importazioni e le esportazioni. Tra le specie di flora incluse negli elenchi CITES sono presenti specie note e frequenti del territorio bergamasco:

- 
- **Galanthus spp** (bucaneve) protetto, incluso nell'elenco regionale e nell'elenco CITES in All.B;
  - **Orchideacee spp** (orchidee) protette, incluse nell'elenco regionale ed alcune specie sono incluse nell'elenco CITES in All. A) ed altre in All.B);
  - **Cyclamen spp** (ciclamini) , protette, incluse nell'elenco regionale;
  - **Arnica montana**, protetta, inclusa nell'elenco delle piante officinali (piante secche e fresche) e nell'elenco CITES in All. D;
  - **Genziana lutea** (genziana gialla o maggiore) protetta , inclusa in elenco CITES all' All.D (l'importazione o esportazione sono soggette a verifiche per notifica di importazione all'ufficio doganale frontaliero).

I problemi relativi alla conservazione della biodiversità e dell'ambiente, in generale, dipendono non solo dalle normative esistenti, dal controllo e dalla sorveglianza degli organi istituzionali, ma anche da una corretta informazione ed educazione di tutti i cittadini affinché comprendano l'importanza dell'esistenza delle specie in natura e della necessità del rispetto dell'ambiente in generale, ove tutti viviamo.

### **Flora spontanea protetta.**

E' considerata **flora spontanea protetta l'insieme delle specie** (art. 6, comma 1) che sono state approvate dalla G.R. previa verifica ed aggiornamento dell'elenco della flora autoctona;

**l'elenco** - All. C) della Delibera della G.R. n. 1112 del 17-1-2010 - è suddiviso in flora:

\* **protetta in modo rigoroso**, di cui è vietata la raccolta;

\* **contenente specie a raccolta regolamentata** (art. 6 comma 3) – rif. All. C) della Delibera della G.R. n. 1112 del 17-1-2010.

In particolare,

\* **Protezione in modo rigoroso (divieto di raccolta):**

le Province e gli Enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000 possono prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati nell'articolo 7 ed interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse (art. 6 comma 5).

**Con Decreto del Presidente della G.P. di Bergamo n. 14718 del 24-5-1979, tuttora vigente, è vietata la raccolta in modo assoluto di n. 61 specie floristiche spontanee, fra le quali 16 specie di Genziana, la Rosa di Natale, l'Agrifoglio, la Stella alpina, il Giglio martagone, il Narciso, il Pungitopo.**

**\* Raccolta regolamentata (limitazioni alla raccolta):**

È consentita la raccolta delle specie: *Vaccinium myrtillus* (mirtillo nero) e *Vaccinium vitis idaea* (mirtillo rosso) (art. 6 comma 2) con le seguenti limitazioni (all'articolo 7); oltre ai Mirtilli le limitazioni alla raccolta sono riferite alle specie inserite nell'elenco dell'All. C della Delibera della G.R. n. 1112 del 2010:

**\* per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, comma 1 (divieto di danneggiamento), possono essere raccolti fino a 6 esemplari di rami fioriferi o di fronde per ogni specie (art. 7 comma 2);**

**\* ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a 1 Kg per giornata di raccolta; è consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a 4 Kg di mirtilli (art. 7 comma 3).**

**\* i proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione al divieto alla raccolta nei loro fondi da parte di terzi (art. 7 comma 4), rilasciata da Enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000 o dalla Provincia (art. 7 comma 5).**

## **Le specie officinali**

Sono considerate protette le piante officinali spontanee di cui all'elenco del Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ente territoriale (art. 6, comma 7). Nell'elenco (Legge n. 99 del 6-1-1931) delle piante officinali spontanee sono presenti n. 53 piante medicinali, aromatiche e da profumo, delle quali n.11 sono escluse dall'uso alimentare per alta tossicità.

Ferme restando le limitazioni di cui al del R.D. 772/1932, per le specie officinali comprese nell'elenco contenente le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona per giorno di raccolta (art.6, comma 10).

## **Divieto di danneggiamento.**

Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della *cotica erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri della flora spontanea protetta e regolamentata*, di cui all'articolo 6, comma 1 (art. 9, comma 1);

È vietata la raccolta a fini di commercializzazione di *licheni, muschi, sfagni* (art. 9, comma 2);

**Il divieto non si applica** nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del suolo autorizzati a norma di legge (art.9, comma 3).

## **Sanzioni**

Per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla L.R. n. 10/2008 sono irrogabili sanzioni amministrative in riferimento all'art. 13 della stessa legge.

## **Funghi.**

La raccolta dei funghi è attualmente regolata dalla legge regionale n. 31 del 5-12-2008. Tale legge nel richiamare i principi della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) reca disposizioni sulla raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei allo scopo di tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo, permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle

popolazioni residenti in montagna, assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico (art. 96).

La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale (art. 97, comma 1).

I Comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo (art.97, comma 2). I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi Enti.

Modalità di raccolta (art. 98). Su tutto il territorio regionale :

a) la raccolta autorizzata è **limitata ai soli corpi fruttiferi epigei** ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le *Armillaria* spp per i quali è consentito il taglio del gambo;

b) il **limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 chilogrammi**, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di *Armillaria* spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;

c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

- la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

- la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di *Amanita* cesarea;

- l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Limitazioni nelle aree protette (art. 99)

L'Ente gestore del Parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere. L'attività di raccolta dei funghi nelle Riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di gestione.

L'attività di raccolta dei funghi nei Parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti la raccolta dei funghi nei Parchi regionali è consentita.

Limitazioni particolari (art.100)

La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

## **Tartufi .**

Le disposizioni sulla raccolta dei tartufi, in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono previste dagli articoli 114 e seguenti della L.R. n. 31/2008.

Sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

La raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca ed il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni;

le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di migioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buon stato vegetativo delle specie arboree micorrizzate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.

Sul B.U.R.L. del 2-8-1990, 1° Supplemento Straordinario al n°31, è riportata una nota tecnica relativa alla ricerca ed al riconoscimento dei tartufi.

Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono conferite alle Province limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame (art. 115).

Modalità di raccolta dei tartufi e divieti (art. 116)

Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle 24 ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai Calendari di raccolta (art.117) in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985.

La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.

E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

Sono vietate:

- la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio;
- nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

Tesserino (art. 120)

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del Tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.

Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalle Province a seguito del superamento dell'esame di idoneità.

Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.

Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 752/1985, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

Aree di particolare tutela (art.123)

La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

- nelle Riserve Naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche;
- nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

Le sanzioni sono previste dall'art. 129.

## **Le Api**

Le precedenti norme sono state abrogate. E' in vigore la L.R. n. 5 del 24-3-2004 art.11 il cui comma 3 fa divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi su:

- a) piante legnose ed erbacee dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali;
- b) alberi di qualsiasi specie qualora la vegetazione sottostante sia in fioritura salvo se questa debba essere sfalciata.

## **Raccolta di minerali da collezione.**

Un'altra legge regionale per la protezione della natura riguarda la disciplina della ricerca e della raccolta di minerali da collezione, L.R. n. 2 del 10-1-1989, la quale prevede quanto di seguito riportato.

- Consenso del proprietario o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione di minerali (art. 4) ;
- quantitativi massimi asportabili individualmente/giorno (art. 5):
  - massimo di n. 2 esemplari pro capite di campioni;
  - massimo di n. 10 esemplari pro-capite di campioni minerali nel complesso;
  - massimo di n.10 esemplari complessivi e n. 50 esemplari di campioni per gruppi di oltre 5 persone;

Le sanzioni sono previste dall'art. 9.

## **Prospetto sintetico delle normative forestali dal 1923 ad oggi.**

- **R.D. 30-12-1923 n. 3267**: legge forestale quadro denominata “*Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani*” (introduzione del vincolo idrogeologico, del vincolo di protezione speciale a boschi - boschi di protezione – art. 17 - e del vincolo militare ai boschi ai confini nazionali);
- **R.D. 16-5-1926 n.1126** : Regolamento del R.D. n. 3267/1923;
- D.P.R. n. 616/1977 relativo al trasferimento delle competenze in materia agricola e forestale dallo Stato alle Regioni;
- L.R. 5-4-1976 n. 8 : 1^ legge forestale della Regione Lombardia (abrogata);
- L.R. 27-1-1977 n. 9: tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale (abrogata);
- L.R. 22-12-1989 n. 80: integrazioni e modifiche della L.R. n. 8/1976 e art. 4 L.R. n. 9/1977 (abrogata);
- Regol .Reg. 23-2-1993 n. 1: prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio regionale di cui all’art.25 della L.R. n. 80/1989 (abrogato);
- **D.Lgs 18-5-2001 n. 227**: orientamento e modernizzazione del settore forestale (contiene la definizione di bosco e criteri per interventi compensativi);
- L.R. 28-10-2004 n. 27 : tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale (2^ legge forestale regionale - abrogata);
- **Delibera della G.R. n. 14016 dell’8-8-2003**: direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale;
- **Delibera della G.R. n. 675 del 21-9-2005**: criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi;
  
- **Delibera della G.R. n. 2024 dell’8-3-2006**: aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, individuazione delle formazioni irrilevanti, coefficienti di boscosità e parziale modifica (punto 4.5) della Delib. G.R. n. 675 del 21-9-2005.
- **L.R. n. 31 del 5-12-2008** (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) modificata con L.R. n. 38 del 10-11-2015;
- **Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5** (Norme forestali regionali, in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.